



PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede Legale in Parma (PR), Strada Budellungo n. 45/A

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale M

Reati Tributari

ai sensi dell'art. 25- quinquiesdecies ex del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito il "Modello") di ParmaInfanzia S.p.A. (di seguito la "Società" o "ParmaInfanzia") è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto").


Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021 ed aggiornato in data 27/03/2024 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

	Reati Tributari	P.S. M
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 2 di 8

INDICE

PREMESSA.....	3
1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI	4
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	5
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	6
5. PROTOCOLLI SPECIFICI	7
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

	Reati Tributari	P.S. M
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 3 di 8

PREMESSA

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati tributari così come individuati nell'art. 25-quinquedecies del Decreto.

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminosi prese in considerazione dalla suddetta disposizione e le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminosi possono essere compiute.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto i reati del catalogo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001”.

**1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI**

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati:

Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 :

Reati Tributari (Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, del DL 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L'art. 25-quinquiesdecies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha inserito nell’Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis ” In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolenti su scala internazionale.

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, si è previsto, al comma 2 dell’art. 25-quinquiesdecies, un aumento della sanzione fino a un terzo nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità per effetto della condotta illecita. E’ prevista, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi e, in caso di condanna, il patrimonio dell’ente viene aggredito attraverso la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, ex art. 19.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA. In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;

Di seguito sono indicate le aree aziendali a rischio reato in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto.

Nello specifico si possono configurare le seguenti aree:

- Area finanziaria:
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione dei fondi aziendali;
 - impiego di disponibilità liquide.



- Area commerciale – ufficio acquisti
 - gestione rapporti con fornitori e settore acquisti;
 - gestione del processo di valutazione del fornitore;
 - monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 - operazioni transattive di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza nei confronti della P.A..
- Area amministrazione – legale – affari societari:
 - gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafica tributaria e pagamento di imposte;
 - attività di registrazione, verifica e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili;
 - controllo di gestione;
 - redazione del bilancio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - tenuta dei libri sociali;
 - rendicontazione delle attività formative;
 - operazioni sull'integrità del capitale sociale;
 - rapporti con la Società di revisione;
 - rapporti con Collegio sindacale.
- Corporate Governance e direzione generale:
 - relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti;
 - struttura organizzativa, sistema dei controlli interni, procedure deliberative;
 - funzionamento degli organi di governo e di controllo, interrelazioni e rapporto con la struttura direzionale.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, “Esponenti Aziendali”, di ParmalInfanzia nelle aree di attività a rischio sopra elencate, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari parte speciale M”).

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i Destinatari parte speciale come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile.



- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

ParmaInfanzia usufruisce di due tipologie di contratti di service.

- contratto di service amministrativo stipulato con Pro.Ges. Coop.va Sociale a r.l. in data 31 Agosto 2015 il quale comprende le seguenti attività:
 - Per gestione amministrativa si intende, a titolo esemplificativo:
 - tenuta ed aggiornamento dei libri sociali e contabili previsti dalle normative in materia con l'effettuazione delle necessarie scritturazioni;
 - lo svolgimento di tutti gli adempimenti periodici di carattere amministrativo previsti dalle norme vigenti;
 - il deposito delle cariche sociali e dei bilanci;
 - la cura delle vidimazioni di tutti i libri e registri secondo le disposizioni e le scadenze in vigore;
 - fatturazione attiva;
 - redazione di situazioni contabili periodiche semestrali se richieste anche da un solo consigliere;
 - servizio di segreteria e dattilografia.
 - Per gestione finanziaria si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione dei pagamenti e delle riscossioni;
 - predisposizione di una programmazione finanziaria e di cassa a breve termine;
 - tenuta dei rapporti con gli istituti di credito e gli altri soggetti finanziatori;
 - istruzione delle pratiche di finanziamento ordinario;
 - esecuzione delle operazioni necessarie alla stipula di polizze assicurative;
 - assistenza al rilascio o all'ottenimento di garanzie.
 - adempimenti ordinari di avvio dell'attività societaria in materia di privacy salvo gli adempimenti riferiti a particolari attività (trattamento dati sensibili etc.).
- contratto di amministrazione del personale stipulato con Digilan Soc. Cons. a r.l. in data 27/08/2015 il quale comprende le seguenti attività:
 - verifica delle ritenute INPS, compilazione dei modelli, calcolo mensile delle retribuzioni e predisposizione dei cedolini di stipendio, produzione lista netti da pagare a mezzo file o cartaceo;
 - aggiornamento della documentazione, attinente i lavoratori, obbligatoria per legge (a mero titolo esemplificativo: libro matricola, libro infortuni);
 - predisposizione e compilazione di modelli relativi, in generale, ai rapporti di lavoro (a mero titolo esemplificativo: dichiarazioni fiscali dei lavoratori, assegni nucleo familiare, prestazioni previdenziali ed assistenziali). Predisposizione per la contabilizzazione mensile delle buste paghe, elaborazioni a consuntivo per gli uffici amministrativi al 30/06 di ogni anno, per l'elaborazione del bilancio infrannuale, al 31/12 per l'elaborazione del bilancio annuale di esercizio;



- calcolo dei contributi, compilazione dei modelli previdenziali per il relativo pagamento e delle distinte IRPEF;
- elaborazioni annuali C.U.D., elaborazioni e-mens predisposizione e compilazione del modello 770. Prospetto di calcolo del trattamento di fine rapporto, predisposizione Mod F24 e relativo inoltro agli Istituti di credito del cliente a mezzo Entratel o home banking.

Nello specifico si fa riferimento alle procedure adottate da Digilane Pro.Ges, cui sono state conferite le attività di natura amministrativa, contabile e fiscale.

Per tutti gli aspetti applicabili si fa, inoltre, riferimento, alla Parte Speciale C “Reati Societari” del presente Modello di Organizzazione.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio Sindacale.